



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	181 del 30/04/2020
----------------	--------------------

Area	Staff
------	-------

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 – PROROGA DELLA CHIUSURA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 4 MAGGIO 2020 E RIAPERTURA A PARTIRE DALLA GIORNATA DI MARTEDÌ 5 MAGGIO 2020

IL SINDACO

PRESO ATTO del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. nuovo "Coronavirus") nel territorio regionale e nazionale e richiamati tutti i provvedimenti finora adottati dal Governo e dalla Regione Veneto per la gestione dell'emergenza sanitaria.

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 110 del 12.03.2020, avente ad oggetto "*Ordinanza a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" – temporanee misure preventive di chiusura di parchi, giardini e aree verdi comunali*";

RICHIAMATE le proprie successive ordinanze contingibili e urgenti n. 138 del 03.04.2020 e n. 149 del 14.04.2020, con le quali, a fronte dei DPCM progressivamente emanati dal Governo e contenenti le dispositive relative alle misure rafforzate di contenimento dell'epidemia da Covid-19, si è disposta la chiusura, in via precauzionale e per il contenimento del contagio, di parchi, giardini e aree verdi comunali, al momento fino alla giornata di domenica 3 maggio 2020.

VISTO il DPCM del 26.04.2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 108 del 27.04.2020, ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, lett. d), e) e f); nello specifico, la lettera e) dispone che "*l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse*"; le disposizioni del DPCM si applicano dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 42 del 24.04.2020, pubblicata sul BUR n. 55 del 24.04.2020, ed in particolare il punto n. 12, che prevede: "*è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone in relazione ad attività ammesse dalla presente ordinanza o dall'ordinanza n. 40 o dalla normativa statale, l'obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate*"; la suddetta disposizione ha effetto fino a domenica 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 43 del 27.04.2020, pubblicata sul BUR n. 56 del 27.04.2020, ed in particolare il punto n. 1, che prevede: “è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante”; la suddetta disposizione ha effetto dalle ore 18:00 del 27 aprile 2020.

DATO ATTO che, alla luce dei provvedimenti governativi e regionali nel frattempo sopravvenuti e del coordinamento normativo tra gli stessi, in base al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM 26 aprile 2020 si potrà nuovamente fruire di parchi, giardini e aree verdi comunali dal 4 maggio 2020, osservando tutte le prescrizioni sui dispositivi di protezione (guanti e mascherine), sulle distanze tra le persone e sul divieto di assembramento stabilite dalle vigenti disposizioni governative e regionali; purtuttavia, per consentire alla società partecipata SIS s.r.l. e ai Consigli di Quartiere cittadini, per le aree verdi rispettivamente in gestione, di organizzare la riapertura in sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e dalle vigenti ordinanze regionali, si ritiene di disporre intanto la proroga della chiusura fino alle ore 24:00 di lunedì 4 maggio 2020 (prima giornata lavorativa utile per poter approntare tutte le misure per la riapertura e la cartellonistica segnaletica degli obblighi per i fruitori) e di stabilire la riapertura, secondo i normali orari in vigore per la stagione, a partire dalla giornata di martedì 5 maggio 2020.

VISTO e RICHIAMATO anche l'art. 35 del D.L. 9/2020, in base al quale, “a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali” e ritenuto che le disposizioni limitative di seguito specificate nella presente ordinanza non si pongano in contrasto con le disposizioni statali e regionali in materia.

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regione e agli Enti locali;
- lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 29 comma 8.

O R D I N A

- **che - per quanto in premessa esposto - dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di lunedì 4 maggio 2020 sia prorogata l'efficacia delle disposizioni limitative e/o restrittive già disposte con la propria precedente ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 110 del 12.03.2020, avente ad oggetto “Ordinanza a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del “coronavirus” – temporanee misure preventive di chiusura di parchi, giardini e aree verdi comunali”;**
- **che, in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM 26 aprile 2020 sia stabilita la riapertura di parchi, giardini e aree verdi comunali, secondo i**

normali orari in vigore per la stagione, a partire dalla giornata di martedì 5 maggio 2020;

- **che la fruizione di parchi, giardini e aree verdi comunali da parte della cittadinanza avvenga nel rispetto di tutte le prescrizioni dei vigenti provvedimenti governativi e regionali in materia di divieto di assembramento, di obbligo di indossare mascherina e guanti o di garantire l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante e di distanziamento tra le persone di almeno due metri per l'attività sportiva e di un metro per ogni altra attività;** allo scopo, si demanda alla società partecipata SIS s.r.l. e ai Consigli di Quartiere cittadini, per le aree verdi rispettivamente in gestione, il compito di predisporre all'ingresso di ciascun parco/giardino/area verde idonea segnaletica e cartellonistica illustrativa degli obblighi.

È fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.

Si dà atto che la presente ordinanza, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa. La presente ordinanza è, inoltre, trasmessa in copia via PEC alla società partecipata SIS s.r.l. per quanto di competenza, alle categorie economiche per la diffusione ai propri associati per gli aspetti di interesse; è inviata in copia a mezzo e-mail anche ai Presidenti dei Consigli di Quartiere cittadini.

Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento; i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL; si richiama anche il disposto dell'art. 650 C.P., il quale prevede che *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”*.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Vicenza, al Commissariato di P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia locale;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa all'Ufficio Verde e Quartieri dell'Area Quarta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;
- oppure in alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, li 30 aprile 2020

IL SINDACO

avv. ELENA PAVAN

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)